

Con il Fondo di Garanzia accesso al credito facilitato

Intervento del Fondo appetibile anche per le banche, perché l'attivazione della garanzia rende l'operazione a rischio zero

/ Luigi FASCIANO

Con circolare n. 631 del 28 novembre 2012, il MedioCredito Centrale ha modificato e sensibilmente migliorato le **disposizioni operative** del **Fondo di Garanzia**, in attuazione a quanto disposto dal Decreto MISE del 26 giugno 2012 (attuativo dell'art. 39 del DL n. 201/2011 convertito).

Il Fondo di Garanzia è d'interesse nazionale, finanziato dal Ministero dell'Economia e dal Ministero per lo Sviluppo economico e gestito operativamente da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale (MCC). Introdotto per legge nel dicembre del 1996 per favorire l'**accesso al credito** alle **PMI**, eroga garanzie, controgaranzie e cogaranzie a tali imprese e ai confidi.

L'intervento del Fondo risulta molto appetibile per la banca finanziatrice, in quanto l'attivazione di questa garanzia rende l'operazione a **rischio zero** per la **banca** stessa. In caso di **insolvenza** dell'impresa, questa viene risarcita dal **Fondo Centrale di Garanzia** e, in caso di eventuale **esaurimento** di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo **Stato**, che opera quale garante di ultima istanza. Inoltre, per i finanziamenti garantiti dal Fondo, ciò comporta per la banca "**ponderazione zero**", ai fini del capitale di vigilanza.

Dunque, uno strumento che rende enormemente **più facile** l'accesso al credito bancario, peraltro a condizioni più favorevoli proprio per i minori accantonamenti che la banca deve effettuare. Per questa ragione, l'intervento del Fondo di Garanzia è di fatto oggi la migliore forma di **agevolazione** disponibile in Italia per le PMI.

Di particolare interesse risulta l'utilizzo della garanzia in **forma diretta**. Di fatto, il soggetto che necessita di un finanziamento finalizzato all'attività di impresa può chiedere alla banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, l'impresa quindi **non** ha un contributo in **denaro**, ma ha la concreta possibilità di ottenere **finanziamenti senza garanzie** aggiuntive

(e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

Il costo della garanzia, agevolato sulla base dei benefici previsti dalla L. 662/96, oscilla tra **lo 0,25% e l'1% una tantum** dell'importo garantito, a seconda della dimensione aziendale. Per le imprese **femminili** e le imprese ubicate nel **Mezzogiorno** il costo è pari a **zero**. Solo sulle operazioni di consolidamento dei debiti a breve sulla stessa banca il costo sale al **3%**. Le operazioni finanziarie ammissibili riguardano diverse tipologie, tra le quali le più importanti risultano i finanziamenti a **medio/lungo termine**, i **leasing** e le linee di **smobilizzo crediti**, purché a scadenza fissa e non a revoca (esempio 18 mesi).

Massimo 2.500.000 euro per finanziamenti a medio/lungo termine

La copertura del Fondo nelle tipologie di operazioni più frequenti va **dal 60% al 70%**, con punte massime dell'**80%** per imprese femminili e imprese ubicate nel Mezzogiorno e minime del **30%** per le operazioni di consolidamento dei debiti a breve sulla stessa banca.

La copertura massima del Fondo è pari a **2.500.000 euro** per operazioni di finanziamento a medio/lungo termine e **1.500.000 euro** per operazioni inferiori ai 36 mesi.

L'accesso ai benefici del Fondo è riservato alle **piccole e medie imprese**, vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore a 50 milioni, o in alternativa totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni. Sono finanziabili tutti i settori, con qualche eccezione, e l'equivalente intensità agevolativa, qualora in regime *de minimis* (ciò dipende dalla finalità del finanziamento oggetto della garanzia), non deve superare sommata ad analoghe provvidenze i limiti previsti dalla normativa (**200.000 euro** nel **triennio**).